

COMUNE DI CANNARA
Provincia di Perugia

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014

VERBALE DI ACCORDO PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

Allo scopo di favorire l'ordinato svolgimento dei comizi e della propaganda elettorale, il **29 aprile 2014**, alle ore 12,00 circa, si è tenuto un incontro con i referenti delle liste ammesse e con i rappresentanti dell'ente locale per richiamare l'attenzione sull'osservanza della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale in occasione delle prossime consultazioni amministrative del 25 maggio 2014.

Alla riunione sono presenti: il Commissario Straordinario, Flavia De Sario, il Segretario comunale, Giuseppe Benedetti, il Responsabile del Settore Amm.vo - Demografico, Carlo Ramaccioni, l'istruttore amministrativo Marisa Pedini, addetta all'ufficio elettorale.

Sono, poi, presenti i rappresentanti delle seguenti liste ammesse alle consultazioni amministrative:

- per la lista "Valore Comune": Trombettoni Federica e Trinoli Giampaolo
- per la "Dignità e futuro": Tersilio Andreoli e Scandaglia Annalisa
- per la lista "Insieme per cambiare": Tardioli Agostino e Sportoloni Mario
- per la lista "Movimento 5 Stelle": nessuno presente

Svolge le funzioni di verbalizzante Marisa Pedini, dell'ufficio elettorale.

Il Commissario straordinario introduce i lavori, precisando che la riunione è intesa a raggiungere sereni accordi per una campagna elettorale corretta, in un clima di indispensabile, reciproco rispetto tra le forze politiche che prendono parte alla competizione elettorale, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini in materia.

I presenti concordano su tale impostazione.

Inoltre, i presenti, concordano nel fissare le seguenti disposizioni di carattere generale, tenuto conto delle norme contenute nella legge 4.4.1956, n. 212 così come modificata dalla legge 24.4.1975, n. 130 e nella legge 10.12.1993, n. 515.

In primo luogo, i rappresentanti delle liste ammesse alle competizione elettorale si impegnano a rispettare e a far rispettare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- le norme della Costituzione in base alle quali *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione"* (art. 17) nonché *"di riunirsi pacificamente e senza armi"* (art. 21), o strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993, n. 515 – come modificata dalla legge 22.2.2000 n. 28 - recante *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica"* nonché delle altre disposizioni già vigenti (legge n. 212/1956 come modificata dalla legge n. 130/1975).
- **Il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune**, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 legge n. 212/ 56 come modificata dalla legge n. 130/1975) e, a maggior ragione, su monumenti e opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del d.lgs. 42/2004).
- Per la parte di propria competenza, **l'Amministrazione Comunale – dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali (sia per propaganda**



diretta sia per propaganda indiretta) – è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun candidato o lista (d.lgs. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, legge 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 296/2006 – legge finanziaria 2007).

- Viene ricordato, inoltre, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15, Legge 515/93).

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori e ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere – necessariamente – rispettate, ed in particolare che :

1. **devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art 8 della legge 212/1956 come modificato dall'art. 6 della legge 24.04.1975 n. 130);
2. sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 3 della legge 130/75);
3. **dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (25 aprile 2014) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso - ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi – in luogo pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietata, inoltre, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della legge n. 212/1956 come modificato dall'art. 4 legge n. 130/75);
4. non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della legge n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
5. è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
6. **dal 25 aprile 2014 al 23 maggio 2014 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore** (previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza). **Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75); tale uso di altoparlanti è soggetto alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio;
7. **dalla data di convocazione dei comizi elettorali**, sino al penultimo giorno prima della votazione (**23 maggio 2014**), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati – pubblicazioni di confronto tra più candidati (art.7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000);
8. **dal 15° giorno antecedente quello della votazione (10 maggio 2014) sino alla chiusura delle operazioni di votazione (25 maggio 2014) è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni** e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28);
9. **dal giorno antecedente quello della votazione (24 maggio 2015) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2014) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta od**

indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 9 della legge n. 212/56, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/1975). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge 212/56, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975). È consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'articolo 1 della legge 212/1956, come modificato dall'art 1 della legge 130/75;

Vengono poi raggiunte le seguenti intese in ordine ad alcuni specifici argomenti, indicati di seguito.

COMIZI

Richiamando quanto già concordato al riguardo in Prefettura con il verbale del 24 aprile 2014 che in copia viene consegnato ai partecipanti, si precisa quanto segue:

1. lo spazio pubblico storicamente destinato allo svolgimento dei **comizi elettorali** è individuato in piazza Umberto I.

Al solo scopo di evitare la contemporaneità dei comizi nel medesimo luogo, l'utilizzo delle piazze sopra indicate sarà concesso previa presentazione di apposita istanza, **esclusivamente a mano**, all'Ufficio protocollo, **non prima del terzo giorno** antecedente l'utilizzo, non computando a tal fine il giorno della manifestazione, **o almeno 48 ore prima dell'evento**.

A tal fine si ricorda che l'ufficio è aperto secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oltre che il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Nella richiesta dovranno essere indicati gli orari e la durata del comizio, che non potrà eccedere le due ore. Ogni lista non può presentare istanze che riguardino più giorni di utilizzo.

Nel caso di concomitanza di istanze per comizi verrà seguito l'ordine di presentazione delle domande, a eccezione dell'ultimo giorno di campagna elettorale, ovvero venerdì 23 maggio 2014.


Si concorda che il termine ultimo per la presentazione delle domande per la concessione dell'uso di tali spazi per l'ultimo giorno di campagna elettorale sarà martedì 20 maggio 2014, alle ore 13.00.

Per l'ultimo giorno di campagna elettorale, ovvero venerdì 23 maggio 2014, qualora ci sia sovrapposizione nella richiesta degli orari per l'uso della piazza e non ci sia accordo raggiunto tra le liste e comunicato al Comune, si provvederà a determinare l'ordine dei comizi mediante sorteggio che sarà effettuato il giorno mercoledì 21 maggio, alle ore 10.00, presso l'ufficio elettorale del Comune di Cannara. La durata degli interventi sarà modulata in relazione al numero delle istanze che saranno complessivamente presentate e comunque, non potrà essere superiore a 1 ora; parimenti sarà individuato un tempo di intervallo tra un comizio e l'altro.

Ciascun comizio, nel restante periodo della campagna elettorale, avrà la durata non superiore a due ore e il palco non potrà essere occupato ulteriormente, anche se l'inizio del comizio abbia subito ritardo. Per i comizi di personalità di particolare rilievo e per ciascuna lista, la durata dei comizi può essere elevata a un massimo di tre ore per due comizi in tutta la durata della campagna elettorale.

2. I comizi potranno tenersi anche:

a) Auditorium San Sebastiano, compatibilmente con gli ulteriori impegni già assunti, per un massimo di quattro comizi (o manifestazioni assimilabili) per lista per l'intero periodo della campagna elettorale; l'uso non dovrà comportare oneri per il Comune;



b) Sala consiliare, compatibilmente con gli ulteriori impegni già assunti, per un massimo di quattro comizi (o manifestazioni assimilabili) per lista per l'intero periodo della campagna elettorale; l'uso non dovrà comportare oneri per il Comune;

c) Palazzetto del Podestà sito in fraz. Collemancio, previa verifica dell'utilizzabilità dello spazio, per un massimo di due comizi (o manifestazioni assimilabili) per lista per l'intero periodo della campagna elettorale; l'uso non dovrà comportare oneri per il Comune;

Al riguardo si ricorda che gli organizzatori dovranno essere in regola con le norme sull'occupazione del suolo pubblico, con l'avvertenza che l'occupazione fino a 10 mq. è esente dalla tassa.

3. Si conferma la decisione di non fare uso del contraddittorio, mentre potranno svolgersi dibattiti prestabiliti e preavvisati in locali chiusi.

4. I comizi non potranno iniziare prima delle ore 9.00 e protrarsi oltre le ore 23.30. Nell'ultima settimana, da sabato 17 maggio a venerdì 23 maggio 2014, i comizi potranno protrarsi fino alle ore 24.00. Fra un comizio e il successivo sarà osservato un intervallo di almeno 15 minuti.

5. L'attività propagandistica dovrà svolgersi in maniera da evitare la concomitanza con le manifestazioni religiose e civili, qualora le stesse abbiano a svolgersi durante il periodo di propaganda elettorale.

6. I comizi restano sospesi durante lo svolgimento di processioni religiose tradizionali, limitatamente alla zona interessata.

7. Durante la campagna elettorale non saranno effettuati cortei o parate.

8. Durante lo svolgimento dei comizi in Piazza Umberto I è confermato il transito ai soli veicoli autorizzati o mezzi di soccorso.

9. Si concorda che in caso di cattivo tempo, il comizio sarà rinviato, qualora non si possano utilizzare altre sale comunali o di cui il Comune abbia la disponibilità.

MANIFESTAZIONI MUSICALI E SIMILI

1. Le manifestazioni musicali di propaganda, festival, feste dei partiti o gruppi politici, altre manifestazioni politicamente qualificate (p.es. convegni su temi di interesse attuale), pur essendo meno tradizionali delle riunioni e dei comizi di propaganda elettorale, costituiscono anch'essi riunioni di propaganda elettorale; e, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 che prevedono, in particolare, l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni, e, infine, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente (cioè sabato 24 maggio 2014) ed in quelli stabiliti per le votazioni (cioè domenica 25 maggio 2014), a norma dell'art. 8 della legge n. 130/1975. Inoltre, anche lo svolgimento di questo tipo di manifestazioni nelle pubbliche piazze, al pari dei comizi, non potrà superare la durata di due ore. Potrà essere consentita una durata fino a tre ore complessive soltanto nel caso in cui la piazza stessa non venga richiesta per comizi da parte di altri partiti o gruppi politici.

PROPAGANDA ELETTORALE SONORA

1. Nelle riunioni di propaganda elettorale è **consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi,**

motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.

2. L'uso di mezzi di amplificazione sonora è invece limitato quando abbia luogo da **mezzi mobili in movimento**; in tal caso detto uso è limitato **al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi** e solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e del giorno precedente. Questo uso è soggetto ad autorizzazione del sindaco del comune.

3. In entrambi i casi, dovrà evitarsi che si faccia uso delle amplificazioni nelle vicinanze dell'ospedale e della casa di riposo.

GAZEBO

Si richiama, in quanto compatibile, quanto stabilito nella riunione tenutasi presso la Prefettura in data 24 aprile 2014 e comunque:

1. si stabilisce che potranno essere installati gazebo mobili;
2. si individuano i seguenti spazi ove sarà possibile installare i gazebo: piazzale Bonaca, piazzale della COOP, piazzale Salvo D'Acquisto;
3. si stabilisce in numero di 4 le volte complessive nelle quali ciascuna lista potrà installare gazebo per l'intero periodo di propaganda elettorale;
4. i termini entro i quali effettuare la richiesta sono quelli già stabiliti per l'effettuazione dei comizi;
5. in caso di concomitanza di richieste, verrà seguito l'ordine di presentazione delle medesime;

Per tutto quanto non previsto nel presente verbale, i presenti ribadiscono di volersi rapportare a quanto stabilito e deciso nel verbale degli accordi a livello provinciale nella riunione tenutasi presso la Prefettura in data 24 aprile 2014.

Alle ore 13,15 il presente verbale viene letto e sottoscritto da tutti gli intervenuti presenti, e quindi chiuso.

FIRMATO











